

La Sezione Feriale della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 settembre 2020, n. 26321 (dep. 21 settembre 2020), ha precisato l'ambito applicativo dell'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 che sanziona penalmente, tra l'altro, la condotta di chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.

I giudici di legittimità hanno ritenuto esulare da tale ipotesi di reato la condotta di tre soggetti, i quali, al di fuori di qualsiasi attività organizzata, tenevano, all'interno di un autodromo, un banchetto ove uno dei tre esercitava il cosiddetto "giuoco delle tre campane" e gli altri due, facendo mostra di riportare delle vincite in detto giuoco, inducevano altre persone, allettate dalla possibilità di conseguire un facile guadagno, a giocare a loro volta.

In un tale comportamento, secondo il Collegio, non sono assolutamente ravvisabili gli estremi del reato di raccolta illecita di scommessa in quanto lo stesso mira a reprimere non la occasionale e sporadica attività di scommessa su giochi di abilità, ma la non occasionale organizzazione di essa; per essere tale, detta organizzazione presuppone l'esistenza di una struttura costituita da mezzi e persone che, sebbene non debba essere stabile e caratterizzata da una sua particolare complessità, non può, tuttavia, neppure essere ridotta alla mera disponibilità di un banchetto amovibile e alla presenza e collaborazione di due "compari".

Nelle non isolate occasioni in cui la Suprema Corte ha trattato il tema della rilevanza penale del "giuoco delle tre campane" (ovvero "delle tre carte" o come altrimenti esso viene definito in funzione del corredo strumentale a disposizione del soggetto che lo esercita), non ha mai ritenuto che lo stesso potesse integrare il reato di cui all'art. 4, L. 401/1989 ravvisando, al più, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'art. 718 c.p. (esercizio di giochi d'azzardo) ma solo in quanto la possibilità per chi vi partecipi di vincere o di perdere – premessa la natura patrimoniale della "posta" messa in giuoco – sia, in maniera ampiamente preponderante se non esclusiva, dipendente dalla sorte e non dalle capacità dei giocatori (Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2000, n. 12431).

Circostanza questa, cioè la preponderante aleatorietà dell'esito del giuoco, che, proprio con riferimento al giuoco in questione, è stata esclusa ogni qual volta sia risultato che, invece, la vincita o la perdita nel giuoco sia derivata dalla maggiore o minore abilità di chi ad esso, nel ruolo di gestore o di scommettitore, vi abbia preso parte (Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1991, n. 14).

In altre circostanze si è rilevato che la condotta in questione, in assenza di una qualche ulteriore attività volta, attraverso l'artificio od il raggiro, alla induzione in errore del soggetto passivo del reato, neppure è suscumbibile nel reato di truffa, essendo stato altresì precisato che non è condotta efficace a costituire in tal senso artificio o raggiro quella volta a sollecitare nell'ignaro scommettitore la volontà di giocare, attraverso la prospettazione di un facile guadagno dovuto alla sua abilità (Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2019, n. 48159).

Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione, reputata la condotta attribuita ai prevenuti scevra sia dalla esistenza di artifici o raggiri in danno dei possibili scommettitori sia da fattori di preponderante aleatorietà dell'esito della scommessa e, per le ragioni esposte, non suscumbibile nello schema normativo della disposizione di cui all'art. 4, L. 401/1989 cit., ha concluso nel senso che la stessa – fatti salvi gli eventuali effetti dell'art. 2034 c.c. – rientri nell'ambito dell'indifferente giuridico.

Riferimenti Normativi:

- art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401
- art. 640 c.p.
- art. 718 c.p.
- art. 2034 c.c.